

## La Cassazione: un bastone in auto è porto abusivo di arma impropria di Ugo Terracciano



La dotazione dell'automobilista modello? Il Triangolo, la ruota di scorta, d'inverno le catene e, perché no, un robusto bastone buono per tutte le stagioni visto che nella giungla d'asfalto non si sa mai che cosa, o meglio, chi

ti può capitare. Peccato però che con accessorio del genere, di certo non prescritto dal codice stradale, la bastonata la rischia l'automobilista, dal Tribunale penale. Parola della Cassazione, (sentenza 23 maggio 2018, n. 23160), su un caso (oramai caduto in prescrizione) accaduto anni fa in Lombardia.

Si trattava di un'automobilista che al controllo di polizia era stato sorpreso con un bastone nel portabagagli. Secondo lui un oggetto insignificante, per gli agenti, invece, un'arma a tutti gli effetti.

“Sarà lungo un metro, con un diametro di appena 3 centimetri” si era difeso lui. Poi “non ha parti acuminata, né taglienti”: insomma come si può considerare un'arma? Argomenti che non hanno intenerito gli agenti, dato che se uno porta un bastone in macchina non è certo per battere la canapa. **Il bastone può essere considerato arma?** - Al quesito la legge risponde in maniera pragmatica: vero è che si definisce arma quella la cui “destinazione naturale è l'offesa della persona” (ed il bastone non è tale), ma alla stessa stregua può essere considerata arma (impropria) anche

uno strumento il cui utilizzo o porto non sia giustificato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo. Quindi è possibile che un'automobilista porti in macchina una mazza da baseball, ad esempio, ma solo se si sta recando al centro sportivo per l'allenamento.

**Porto o trasporto?** - Se il bastone (ma vale anche per l'arma propria) è nel bagagliaio, come si può imputarne il porto? Portare un arma significa averla a portata di mano, cioè essere in condizione di un rapido utilizzo, altrimenti dobbiamo parlare di trasporto (peraltro assoggettato a licenza di P.S.). Il fatto è che il concetto di “trasporto” è applicabile solo alle armi proprie. Insomma, non esiste il reato di “trasporto” di arma impropria, perché in tali condizioni l'oggetto torna ad essere ne più e ne meno che attrezzo o semplicemente una cosa. Ergo, bastone “trasportato” nel bagagliaio, niente reato. Vero? Non per la Cassazione che ha invece spiegato: *“in tema di porto d'arma in luogo pubblico, sebbene ai fini della consumazione del reato non sia richiesto che il soggetto agente tenga l'arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato* (cfr. Cass. Sez. VI, 1 dicembre 2015, n. 4970). Circostanza che ricorre anche se il bastone è nel porta bagagli.

*Se vuoi usare il bastone, certo non lo farai mentre sei alla guida. Quindi ti devi fermare e scendere dall'auto. Allora cosa ci vuole ad aprire il bagagliaio? Detto con le parole della Corte: “Se il criterio discrezionale tra le due ipotesi (porto e trasporto) è quello dell'immediata disponibilità dell'arma in capo all'agente, l'essere questa riposta, durante il tragitto, nel bagagliaio dell'autovettura, senza alcun accorgimento particolare che ne impedisca l'immediata apprensione, induce alla qualificazione come porto illegale e non già come trasporto”. U.T. (ASAPS)*

## Massimario di Legittimità e di Merito

### Omicidio stradale

La Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite, con sentenza 14/5/2018, n. 21286 la questione, in tema di omicidio stradale.

Nel caso di specie, si è affrontata la condotta interamente posta in essere sotto il vigore della legge penale più favorevole di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta.

Per una maggior chiarezza si riportano alcuni passaggi della sentenza:

*La questione si pone soprattutto perché la pena concordata nel caso di specie risulta comunque ricompresa sia nei limiti edittali vigenti all'epoca della condotta, sia in quelli in vigore al momento dell'evento; ma è chiaro che, ove la pattuizione fosse avvenuta secondo la lex mitior vigente al momento della condotta, essa avrebbe potuto condurre alla determinazione di un trattamento sanzionatorio di maggior favore per l'odierno ricorrente.*

*È di tutta evidenza che tale epilogo stride con il principio nullum crimen, nulla poena sine (prævia) lege poenali, e*

*con l'assunto, condivisibilmente sostenuto dalla richiamata dottrina, in base al quale il principio di irretroattività della legge penale meno favorevole si pone a garanzia del soggetto attivo, nella considerazione che egli non dev'essere chiamato a soggiacere non solo a previsioni incriminatrici non vigenti al momento del fatto, ma neppure a previsioni sanzionatorie che dopo il fatto sono divenute più gravi: ciò in quanto egli non poteva non solo conoscere, ma neppure prevedere che lo ius superveniens potesse comportare, per il reato da lui commesso, conseguenze più gravi di quelle in vigore nel momento in cui egli si determinò a commettere il reato.*

*Per questo non è condivisibile l'assunto secondo il quale, per stabilire la previsione sanzionatoria applicabile, occorre sempre e comunque avere riguardo al momento di consumazione del reato, anche quando - come nella specie - si tratti di reato (colposo) di evento a forma libera e l'evento (nella specie, la morte della vittima) si sia verificato a distanza di tempo dalla condotta, quando nel frattempo era entrata in vigore una più severa cornice edittale per lo stesso fatto.*  
**Sentenza: Corte di Cassazione, sez. IV penale 14**

**maggio 2018, n.21286.**

I Giudici hanno deciso di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite.

### Omesso soccorso stradale

La Corte di Cassazione, nel procedimento nel quale all'imputato era contestato, nella sua qualità di conducente dell'autovettura, l'omissione all'obbligo di fermarsi a seguito di incidente stradale, nel quale era coinvolto anche un altro conducente, che riportava lesioni personali guarite in gg. 5, nella sentenza in argomento, i giudici hanno riconosciuto la particolare tenuità del fatto.

Nella medesima sentenza così si legge ai seguenti punti:  
 2.2. *Orbene, ritiene la Corte che, nel caso in esame, deve giungersi alla pronuncia di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. tenuto conto delle concrete modalità del fatto, caratterizzato dalla assenza di contatto tra l'autovettura condotta dall'imputato e il ciclomotore indicato nel capo di imputazione, nonché del mite trattamento sanzionatorio riservato dai giudici di merito allo S. che risulta peraltro incensurato.*

3. *Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.*

**Sentenza: Cassazione penale, sez. IV, 8 maggio 2018, n. 20096.**

I giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.

### Guida stato alterazione per uso sostanze stupefacenti

La vicenda per cui si è espressa la Corte di Cassazione, riguarda il licenziamento di un lavoratore che è risultato positivo all'uso di droghe leggere.

Il dipendente, assunto da una ditta di trasporti, dalla quale si evince che lo stesso ricopriva la qualifica di conducente di linea degli autobus è stato licenziato, per aver violato il limite minimo di etica richiesto per la sua attività di conducente, quanto, era risultato positivo a degli accertamenti tossicologici previsti dalla legge.

I giudici hanno sentenziato quanto segue:

*“poiché viola certamente il “minimo etico” il consumo di sostanze stupefacenti ad opera di un lavoratore adibito a mansioni di conducente di autobus, definite “a rischio”, a prescindere dal mancato riferimento, nell'ambito del R.D. n. 148/1931, alla descritta condotta; del resto, il mancato riferimento in questione non è significativo, avuto riguardo all'epoca di emanazione del testo normativo, contemplante l'unico modo, allora in uso, di alterazione della psiche, integrato dallo stato di ubriachezza”*

Il Giudici hanno rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

**Sentenza: Cassazione civile, sez. VI, 24 maggio 2018, n. 12994.**

### Fermo amministrativo

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati è un procedimento cautelare che l'agente della riscossione può attivare a seguito della notificazione della cartella di

pagamento.

Nella sentenza della Corte di Cassazione, nel caso di specie, si legge: *“sono manifestamente infondate le doglianze relative alla maturazione della prescrizione in tempo anteriore alla notifica della cartella ed alla maturazione della prescrizione in data anteriore alla notifica della cartella, infrangendosi comunque sulla chiara ratio decidendi nella qualità di adiectus dell'agente di riscossione anche nel caso di opposizione a fermo amministrativo”*

Gli stessi giudici, in un'altra parte così si sono espressi: *“il seguente principio di diritto: “anche in una azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio; dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunciata la condanna alla cancellazione; e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità”.* La Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento.

**Sentenza: Corte di Cassazione, Sezione VI-3 Civile, 07 maggio 2018, n. 10854.**

### Velocità

Anche se trattasi di un religioso, il dettato di cui all'art. 141 del C.d.S. ha il suo effetto.

A seguito della notificazione, lo stesso ha presentato il ricorso sostenendo al punto 2: *“Eccesso di poter per travisamento dei presupposti, poiché l'Autorità ha applicato il comma III dell'art. 141 ricordato, sanzionando l'assenza di una velocità ritenuta “non commisurata” alle circostanze, mentre nel luogo dell'accaduto (autostrada A26) il limite di velocità in caso di pioggia sarebbe di 100 km/h, e non risulterebbe violazione alcuna del limite stesso da parte del ricorrente anche perché nel verbale di polizia stradale non sussisterebbero segnalazioni di una velocità inadeguata tenuta dal conducente, né erano presenti autovelox o strumenti di misurazione, sicché l'incidente bene avrebbe potuto essere frutto di aquaplaning o comunque di cause non imputabili al ricorrente.”*

*Non curante di ciò, al successivo punto così ha scritto: “Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, atteso che la revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del Codice della strada sarebbe prevista per casi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, evenienza non ascrivibile al caso di specie.”*

Pertanto, al ricorrente le spetta la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, essendogli contestata la violazione dell'art. 141 del Codice della Strada, commi 3 e 4, per aver condotto il veicolo a velocità inadeguata.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), ha respinto il ricorso in epigrafe.

**Sentenza : TAR Lazio del 22/05/2018 n. 5652**